

STATUTO

**ESPERTA SRL IMPRESA
SOCIALE - SOCIETA'
PROMOZIONE EDUCAZIONE
RICERCA TERRITORIO
AMBIENTE
O IN FORMA ABBREVIATA
"ESPERTA SRL IMPRESA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLECCHIO PR VIA SPEZIA 83

Numero REA: PR - 223707

Codice fiscale: 02261120345

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

Si dà atto che nel patrimonio della società, come sopra modificata, non sono compresi né beni immobili, né beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 10 e 15.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime diciotto pagine dei cinque fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 10 e 15 dal richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo il richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al richiedente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.

FIRMATI: FRANCESCO MAIORANA - BERNARDO BORRI, NOTAIO

**ALLEGATO "A" AL N. 52035 DI REP. E AL N. 23815 DI RACC.
STATUTO**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata

**"ESPERTA SRL IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' PROMOZIONE
EDUCAZIONE RICERCA TERRITORIO AMBIENTE" O IN FORMA
ABBREVIATA "ESPERTA SRL IMPRESA SOCIALE".**

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

L'Impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

La Società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dalle lettere d), e), f), k), l) m) e n) del primo comma dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017, e così precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle predette attività d'impresa di carattere generale la Società in particolare si occuperà di:

tutela ambientale e del territorio, educazione, formazione e valorizzazione, anche ai fini della fruizione turistica, del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

studi naturalistici, rilevazioni ambientali, acquisizione di dati e misure, monitoraggi, analisi ecologiche, quadri conoscitivi in ambito ambientale per conto di enti pubblici e privati, finalizzati alla tutela ambientale;

progettazione, realizzazione e gestione di laboratori e di attività educative, formative e di sensibilizzazione in contesti formali, non formali e informali sui temi dell'ambiente naturale, del paesaggio, della sostenibilità ambientale e sociale, dell'inclusività, della valorizzazione delle espressioni culturali del territorio, comprese quelle gastronomiche;

attività editoriali con redazione e pubblicazione di opuscoli, dispense, libri, nonché strumenti audiovisivi, compresa l'elaborazione di dati, testi, documenti e simili e la correzione di bozze;

organizzazione e gestione di servizi finalizzati allo sviluppo di progetti sul territorio;

realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione su temi ambientali e sociali, compresa attività grafica e di impaginazione su supporto cartaceo o audiovisivo;

produzione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale e collettivo;

progettazione, realizzazione, produzione di materiale divulgativo, educativo, promozionale cartaceo e informatico (depliant, brochures, pannelli, audiovisivi, grafica, giochi, testi);

organizzazione, gestione e sviluppo di corsi, seminari e stage per la formazione, la qualificazione e la sensibilizzazione su tematiche di sostenibilità ambientale e sociale - in presenza o a distanza - ivi compresa la produzione di supporti didattici anche audiovisivi, nonché la produzione di strumenti informativi anche periodici inerenti attività sociali e le altre attinenti;

progettazione e realizzazione di piani e attività di interesse sociale e culturale per la fruizione turistica e la crescita sostenibile del territorio e delle sue comunità o di categorie di persone svantaggiate;

assistenza tecnica a imprese profit e no profit e a istituzioni pubbliche per promuovere pratiche e modelli di innovazione dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, finalizzati alla rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

gestione in qualsiasi forma di aree di pregio naturalistico e di musei, sia pubblici sia privati, comprese attività educative, visite guidate, l'ideazione, la produzione e il commercio di oggettistica promozionale, di materiale per la comunicazione e la vendita di biglietti;

promozione dei prodotti enogastronomici locali in strutture pubbliche, private e/o museali, anche attraverso la loro degustazione e la realizzazione di laboratori di cucina;

conduzione di visite guidate e attività educative in musei e siti di importanza naturalistica, paesaggistica, storica ed archeologica;

gestione di centri sociali e strutture di ritrovo per i giovani, compresi bar, punti

di ristoro, strutture ricettive alberghiere e extralberghiere;
attività di marketing strategico ed educational marketing per promuovere prodotti e processi a ridotto impatto ambientale;
attività di fundraising attraverso la ricerca di contributi pubblici e privati per l'avvio e il sostegno di progetti con positive ricadute ambientali e sociali su comunità e territori.

programmazione informatica e progettazione di siti internet; produzione, sviluppo e commercializzazione di sistemi elettronici hardware e software inerenti l'oggetto sociale compreso l'e-learning;

commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce", e la fornitura dei servizi ad esso connessi;

noleggio di mezzi di trasporto per la fruizione del territorio (bike, e-bike, etc.);
predisposizione e promocommercializzazione di servizi turistici finalizzati alla conoscenza dei valori naturali, paesaggistici, storici e culturali dei territori, comprese le attività di trasporto;

organizzazione e gestione di mostre, manifestazioni campagne di comunicazione ambientale e sociale.

La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio della Società stessa.

Lo svolgimento di tutte le attività sopraelencate deve intendersi effettuato in proprio o per conto di enti pubblici e privati o in collaborazione con essi.

La Società promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi con associazioni, aziende, enti o altre organizzazioni autorevoli che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

Nel proprio operato la Società sviluppa, applica e diffonde strumenti, metodi e buone pratiche per comunicare la sostenibilità ambientale misurando l'impatto diretto sui propri utenti a partire dalle scuole e dalle famiglie con bambini che partecipano alle proprie attività.

La Società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività, a:

- ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, a non sprecare risorse e a promuovere stili di vita sostenibili, a beneficio dell'ambiente e delle persone.
- offrire opportunità di crescita personale e di qualificazione professionale al personale dipendente anche attraverso l'organizzazione di corsi formativi a partecipazione gratuita ulteriori rispetto ai percorsi formativi che risultano già obbligatori per espressa previsione normativa;
- organizzare e, se possibile, patrocinare seminari, convegni, giornate formative e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, workshop, in aula o a distanza, nazionali e internazionali su tematiche di cultura ambientale e gestione sostenibile del territorio; la Società si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento;
- promuovere e diffondere modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, quali il modello B corp, l'Impresa Sociale e la Società Benefit.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2053.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Collecchio (PR) e può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. Ogni quota deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro. Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di

servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

10. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

11. Viene fatto salvo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/17.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per

tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

4. vengono fatti salvi i liiti dui al d. Lgs. 112/17.

ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci.

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2.

3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

4. I titoli di debito devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- 1) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 4) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e

l'elenco della materie da trattare.

7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

8. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

9. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci.

10. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile.

13. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso.

14. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

15. Vengono fatte comunque salve le norme del D. Lgs. 112/17.

ARTICOLO 8) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota di partecipazione già spettante al defunto.

4. Viene fatto salvo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/17.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione,

precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia (o suoi aventi causa) è obbligato ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia (o suoi aventi causa) è obbligata al pagamento di una penale pari al doppio del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

c) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare un proprio arbitratore (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine anche il proponente deve essere invitato a procedere alla nomina del proprio arbitratore. I due arbitratore così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente; in caso di mancata nomina dell'arbitratore da parte dei soggetti che vi sono tenuti, la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

9. Il collegio di arbitraggio, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

10. La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio), precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal collegio di arbitraggio;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo

amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio della decisione di determinare il prezzo di vendita.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il collegio di arbitraggio per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura del collegio di arbitraggio di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini

che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale del fatturato degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

19. Le spese del collegio di arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

20. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO

1. Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 5 del presente statuto per atto tra vivi è subordinato al mero gradimento espresso dai soci, che dovranno preliminarmente verificare la volontà e l'impegno dell'avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell'oggetto sociale.

2. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai soci a mezzo dell'organo amministrativo, al quale deve illustrare

l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, i soci sono tenuti ad esprimere il gradimento con il quorum indicato all'articolo 23 dello statuto; nel computo del quorum, non si tiene conto del socio trasferente. L'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione assunta dai soci in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende negato.

5. Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

6. La clausola di gradimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui i soci, ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, esercitano il diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale.

ARTICOLO 11) CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DI UN SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

2. Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ARTICOLO 12) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

3. Il socio receduto ha diritto al rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, lettera a), del D.Lgs.n.112/2017.

ARTICOLO 13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società, compatibilmente con i limiti del D.Lgs.n.112/2017, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento;
- b) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- c) il fallimento del socio.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto

favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

6. L'esclusione è determinata dalla norma in tema di società a responsabilità limitata compatibilmente con i limiti del D.Lgs.n.112/2017. E' facoltà del socio escluso investire l'assemblea del provvedimento d'esclusione entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni per deliberare in ordine al provvedimento d'esclusione.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre che le decisioni riservate ai soci dall'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue

ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 17) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
 - d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.
3. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di due soci.

ARTICOLO 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 23) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con i quorum indicati al comma uno del presente articolo.

3. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

4. In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.

5. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 24) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro

dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'**

ARTICOLO 25) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,
b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 15 (quindici) membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1 - con metodo collegiale;

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto;

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso l'assunzione della carica di amministratore, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, è subordinato ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e quindi: a) onorabilità: non devono essere stati condannati ad una pena detentiva né a pene che comportino interdizione, inabilitazione, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici né nelle condizioni dell'art. 2383 c.c.; b) professionalità: devono essere in possesso di adeguate cognizioni di carattere tecnico o assicurate dal possesso di specifici titoli abilitativi ovvero di esperienze acquisite in settori affini a quelli in cui opera l'impresa sociale; c) indipendenza: non devono avere legami con enti o soggetti in potenziale conflitto con scopi e finalità sociali ovvero che possano adombrare influenze da parte di interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità sociali perseguite dalla società.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di

amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

11. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

12. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 26) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 25 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000 (cinquantamila) euro;

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 27) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7

(sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

7. In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo

ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

**ARTICOLO 28) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADOPTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE
ESPRESSA PER ISCRITTO**

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 25 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta, oltre che ai sindaci e al revisore contabile, se nominati, a tutti i componenti dell'organo amministrativo i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci

giorni.

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

9. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

10. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza del vice presidente.

ARTICOLO 29) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 30) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza dovuta e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. e dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 D.Lgs. 112/2017, il quale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

3. L'organo amministrativo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative remunerazioni, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017; facendo attenzione che non sono delegabili le materie di cui agli art. 2381, co.4, e 2475, ultimo comma, c.c..

ARTICOLO 31) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla

trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

ARTICOLO 32) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

c) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:

c.1 - a ciascun membro del consiglio di amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

c.2 - ai membri del consiglio di amministrazione in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 33) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 112/2017, nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli art. 2397, co.2, e 2399 c.c. I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza, anche nei confronti dei soci che li hanno eletti, e sono tenuti a mantenere riservati documenti ottenuti ed informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le procedure adottate dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni.

2. L'organo di controllo monocratico o collegiale dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

3. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata in carica.

4. Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o di decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di legge e che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

5. Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477, co.4, c.c., i sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017. Di tale monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 35 del presente statuto.

6. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata, oltre che dal D.Lgs.39/2010 e successive disposizioni normative, da quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs.112/2017.

ARTICOLO 34) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 35) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili risultanti sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

4. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo quanto disposto dall'art. 3 D.Lgs 112/2017, il quale prevede per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile l'ammissione del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), vale a dire la possibilità di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 35 bis) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

1 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

2 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono

l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

3. Si applica il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 38) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 39) LEGGE APPLICABILE

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 40) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di

firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 41) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

FIRMATI: FRANCESCO MAIORANA - BERNARDO BORRI, NOTAIO

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Parma in data 16 MARZO 2023 al n. 4352 SERIE 1T.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.